

# Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

(OGC)

Modifica del ... [disegno del 28.06.2006]

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>1</sup> sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 22 capoverso 3, 24 capoversi 2 e 3, 26 capoverso 2, 32a, 34 capoverso 1<sup>er</sup>, 59 capoverso 3, 62, 64 capoverso 2 e 69 della legge del 30 aprile 1997<sup>2</sup> sulle telecomunicazioni (LTC),  
visti gli articoli 8 e 74 della legge federale del 12 giugno 1991<sup>3</sup> sulla radiotelevisione (LRTV),

*Art. 1 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 17 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Chi intende ottenere una concessione di radiocomunicazione deve inoltrare una domanda scritta all'Ufficio federale.

<sup>4</sup> Il richiedente può utilizzare lo spettro delle frequenze soltanto dopo aver ricevuto la concessione.

1 RS 784.102.1  
2 RS 784.10; RU ...  
3 RS 784.40

*Titolo prima dell'art. 17a***Capitolo 3a**  
**Concessioni per la fornitura di servizi di telecomunicazione***Art. 17a* Domanda

Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie all'esame della sua domanda e delle condizioni di rilascio della concessione, nonché alla definizione del contenuto di quest'ultima.

*Art. 17b* Condizioni di rilascio

<sup>1</sup> Il richiedente deve presentare all'Ufficio federale la descrizione dei servizi e dell'infrastruttura tecnica previsti.

<sup>2</sup> Designa un responsabile tecnico che deve essere titolare di un diploma nel settore della radiocomunicazione riconosciuto dalla Confederazione (certificato di capacità, diploma di tecnico o d'ingegnere) oppure avere la competenza o l'esperienza necessaria.

<sup>3</sup> Deve provare che il rilascio della concessione non costituisce un grave ostacolo a una concorrenza efficace. Deve fornire informazioni sul modo di ripartizione del suo capitale e delle partecipazioni che detiene, nonché, su richiesta, sulla sua pianificazione commerciale per tutta la durata della concessione.

*Art. 17c* Pubblica gara

<sup>1</sup> Ogni pubblica gara effettuata conformemente alla LTC deve essere pubblicata nel Foglio federale con l'indicazione del termine per l'inoltro delle offerte. I documenti relativi alla pubblica gara possono essere richiesti all'Ufficio federale. Devono indicare i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione.

<sup>2</sup> Se l'offerta è incompleta o lacunosa, l'Ufficio federale può fissare un termine di rettifica.

*Art. 17d* Aggiudicazione in base a determinati criteri oppure al miglior offerente

<sup>1</sup> L'autorità concedente determina se la concessione sarà aggiudicata in base a determinati criteri oppure al miglior offerente. L'aggiudicazione al miglior offerente può essere preceduta da una preselezione.

<sup>2</sup> In vista del rilascio di una concessione, l'autorità concedente può chiedere a esperti indipendenti di partecipare alla preparazione e allo svolgimento della procedura, come pure alla valutazione delle offerte. Essa riscuote tasse amministrative a copertura delle spese della procedura di valutazione.

*Art. 17e* Rilascio della concessione in base a determinati criteri

<sup>1</sup> Se la concessione è rilasciata in base a determinati criteri, l'autorità concedente valuta le offerte in funzione dei criteri e della loro ponderazione riportati nei documenti relativi alla pubblica gara.

<sup>2</sup> Gli impegni presi dal candidato per soddisfare i criteri sanciti dall'autorità concedente possono essere completati con oneri o condizioni al momento del rilascio della concessione.

<sup>3</sup> I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e altri atti presentati da questi ultimi.

<sup>4</sup> Nel motivare una decisione di rifiuto di un'offerta devono essere rispettati i segreti aziendali degli altri candidati che hanno partecipato alla pubblica gara.

*Art. 17f* Rilascio della concessione al miglior offerente

<sup>1</sup> Se la concessione è aggiudicata al miglior offerente, l'importo dei proventi della vendita deve essere appropriato. L'autorità concedente fissa a tale scopo una posta minima. Il limite inferiore della posta minima equivale alla somma:

- a. delle tasse di concessione per tutta la durata della concessione, aggiornate in base al tasso d'interesse usuale del settore corrispondente al periodo in questione, e
- b. delle tasse amministrative riscosse per il rilascio della concessione conformemente all'articolo 41 capoverso 2 LTC.

<sup>2</sup> La concessione è rilasciata al candidato che offre il miglior prezzo. L'autorità concedente può esigere dai candidati che forniscano cauzioni a garanzia del pagamento dell'importo offerto. L'importo dell'aggiudicazione è pagabile in una volta sola, subito dopo il rilascio della concessione. Non può essere rimborsato se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza.

<sup>3</sup> Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 17e capoversi 3 e 4.

*Art. 17g* Modifica, sospensione e interruzione della procedura di pubblica gara

Se intervengono eventi straordinari tra la pubblicazione della pubblica gara nel Foglio federale e il rilascio della concessione, l'autorità concedente può modificare la posta minima e adattare, sospendere o interrompere la procedura tenendo conto delle condizioni fissate nei documenti della pubblica gara.

*Art. 17h* Durata

<sup>1</sup> L'autorità concedente fissa la durata delle concessioni in modo tale che corrisponda alla durata d'ammortamento media usuale degli investimenti derivanti dalla concessione.

<sup>2</sup> Il concessionario deve chiedere per iscritto il rinnovo della concessione all'autorità concedente entro il termine previsto nella concessione, ma almeno sei mesi prima della sua scadenza.

*Titolo prima dell'art. 23  
(concerne unicamente la versione francese)*

*Art. 24 cpv. 3 lett. c*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 36a*

**Capitolo 4a:  
Autorizzazioni per l'utilizzo, da parte delle autorità, di sistemi di  
localizzazione e di sorveglianza e di impianti di telecomunicazione che  
provocano interferenze**

*Art. 36a*      Obbligo e revoca dell'autorizzazione

<sup>1</sup> Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 6 capoverso 4 OIT<sup>4</sup> possono essere messi in servizio, installati ed esercitati solo con un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> In caso di violazione dell'autorizzazione, l'Ufficio federale può revocarla senza indennizzo.

*Art. 36b*      Presupposti per l'esercizio

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rilasciata solo se il richiedente può provare che l'esercizio dell'impianto non lede eccessivamente un interesse pubblico o interessi di terzi.

<sup>2</sup> I sistemi di localizzazione e di sorveglianza sono autorizzati solo se sul mercato non sono disponibili impianti conformi alle prescrizioni.

<sup>3</sup> Gli impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze possono essere esercitati solo entro il perimetro delimitato di un carcere e non devono interferire con il traffico delle telecomunicazioni all'esterno di tale perimetro.

<sup>4</sup> Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono essere esercitati solo se grazie ad essi è possibile evitare un pericolo grave e incombente per la salute o la vita.

<sup>4</sup> RS 784.101.2

*Art. 36c* Procedure di autorizzazione e di modifica per l'esercizio di impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze

<sup>1</sup> Dopo aver ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 36a, l'Ufficio federale rilascia un'autorizzazione temporanea per un esercizio di prova solo se si può ritenere che i presupposti di cui all'articolo 36b capoverso 1 siano rispettati.

<sup>2</sup> L'autorizzazione d'esercizio definitiva è rilasciata solo se è dimostrato il rispetto dei presupposti di cui all'articolo 36b capoverso 1.

<sup>3</sup> Ogni modifica tecnica apportata a un impianto autorizzato sottostà all'obbligo di autorizzazione.

*Art. 36d* Disposizioni esecutive

L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

II

La presente modifica entra in vigore il [...]

[...] In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

